

AVVISO PUBBLICO PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ABITATIVO PER L'INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE A FAVORE DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI DI CUI ALLA L.R. 18/2014

Sommario

A.	INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	
A.1	Finalità ed obiettivi	3
A.2	Riferimenti normativi.....	3
A.3	Soggetti beneficiari/gestori	4
A.4	Soggetti destinatari	4
A.5	Dotazione finanziaria	4
B.	CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	
B.1	Caratteristiche dell'agevolazione.....	4
B.2	Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	5
C.	FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	
C.1	Presentazione delle domande	5
C.2	Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	7
C.3	Istruttoria.....	7
C.3a	Modalità e tempi del processo	8
C.3b	Verifica di ammissibilità delle domande.....	8
C.3d	Integrazione documentale.....	8
C.3e	Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria	8
C.4	Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione	8
C.4a	Adempimenti post concessione	8
C.4b	Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione.....	9
C.4c	Caratteristiche della fase di rendicontazione	9
D.	DISPOSIZIONI FINALI	
D.1	Obblighi dei soggetti beneficiari.....	9
D.2	Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari	10
D.3	Monitoraggio dei risultati	10
D.4	Responsabile del procedimento.....	10

D.5 Trattamento dati personali	10
D.6 Pubblicazione, informazione e contatti	10
D.7 Diritto di accesso agli atti	13
D.8 Allegati/Informative e Istruzioni.....	13

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità ed obiettivi

Con la DGR X/7545 del 18/12/2017 nel confermare l'importanza della realizzazione di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014 (*di seguito genitori separati o divorziati*), si è provveduto all'adeguamento di quanto già attivato a partire dal 2013, implementando i requisiti per l'accesso alla misura.

La presente misura, pertanto, è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati attraverso l'erogazione di contributi economici per l'abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.

A.2 Riferimenti normativi

- Art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in tema di tutela della famiglia, con particolare riguardo ai figli;
- Legge regionale 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia";
- Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale";
- Legge regionale 24 giugno 2014 n. 18 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori";
- Legge regionale 14 dicembre 2014 n. 34 "Politiche regionali per i minori";
- Deliberazione del Consiglio regionale n. X/78 del 9 luglio 2013 "Programma Regionale di sviluppo della X legislatura", pubblicato sul BURL n. 30 del 23 luglio 2013;
- DGR n. 5938 del 5/12/2016 "Determinazioni in ordine all'attuazione della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18".
- DGR X/7545 del 18/12/2017 "Attuazione legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori". Implementazione interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione".

A.3 Soggetti beneficiari/gestori

I soggetti beneficiari/gestori sono le Agenzie di Tutela della Salute, d'ora in poi ATS.

A.4 Soggetti destinatari

Sono soggetti destinatari della presente misura le persone che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) sono genitori separati o divorziati nonché genitori che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento;
- b) hanno figli nati o adottati nel corso del matrimonio;
- c) sono residenti in Lombardia da 5 anni;

- d) hanno un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00. Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti;
- e) non hanno avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;
- f) sono intestatari di un contratto di locazione, regolarmente registrato, da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei mesi dalla presentazione della domanda. E' assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa;
- g) possono essere anche assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni purchè in possesso di contratto con canone a prezzo di mercato. Non possono invece accedere quei genitori che sono assegnatari dei citati alloggi ma con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.

I genitori separati o divorziati che si trovano a vivere una condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospiti presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie possono chiedere, in aggiunta al beneficio per il canone di locazione, anche la definizione di un progetto personalizzato di accompagnamento che favorisca il loro reinserimento sociale (v. Allegato 1 B).

A.5 Dotazione finanziaria

Le risorse per sostenere la misura sono pari a € 4.600.000,00 di cui:

- € 1.800.000,00 sul capitolo 12.05.104.10182 del bilancio regionale 2017, già liquidate alle ATS con decreto n. 16931 del 22/12/2017;
- € 2.800.000,00 di economie maturate dalle ATS su assegnazioni effettuate ai sensi della DGR n. 5968/2016 e del decreto n. 13448 del 16.12.2016.

Nel caso di andamento della spesa diverso rispetto alle assegnazioni effettuate con i sopracitati atti, Regione Lombardia procederà all'eventuale compensazione delle risorse assegnate a seguito di verifica da effettuarsi entro dicembre 2018.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche dell'agevolazione

La presente misura è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati in condizione di vulnerabilità mediante un contributo economico pari al 30% dell'ammontare del canone annuo di locazione dell'immobile adibito ad abitazione, diversificato a seconda che si tratti di canone di locazione calmierato/concordato o a prezzo di mercato e viene riconosciuto, di norma, per un anno.

A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di grave marginalità si prevede un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale, aggiuntivo al contributo per l'abbattimento del canone di locazione.

Il presente intervento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i beneficiari finali sono persone fisiche ed i soggetti gestori sono Enti pubblici.

B.2 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Le spese ammissibili sono riferite:

- 1) al canone annuo del contratto di locazione regolarmente registrato ed intestato al genitore richiedente;
- 2) a quanto previsto nel progetto personalizzato per il genitore in condizione di grave marginalità.

Il contributo concesso, pari al 30% del canone di locazione annuo, non può essere superiore a:

- € 2.000,00 nel caso di canone calmierato/concordato
- € 3.000,00 nel caso di canone a prezzo di mercato

Tale contributo è assegnato per un'annualità, ad eccezione del genitore separato o divorziato in condizione di grave marginalità sociale al quale può essere riconosciuto tale beneficio per un biennio.

In caso di durata del contratto inferiore all'anno, il contributo è calcolato proporzionalmente.

Al genitore in condizione di grave marginalità può essere ulteriormente concesso un contributo annuo fino a € 1.000,00, al fine di superare lo stato di difficoltà.

Sia per la concessione del contributo biennale per il canone sia per accedere all'ulteriore beneficio, il genitore in condizione di grave marginalità deve condividere con l'ATS un progetto personalizzato e sottoscrivere il patto di corresponsabilità, così come definito al precedente paragrafo A.3.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

La domanda (v. Allegato 1A) deve essere presentata on line sull'applicativo accessibile alle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo: www.siage.regione.lombardia.it da parte del genitore separato o divorziato a partire dal **5 giugno 2018 al 30 giugno 2019**.

Prima di presentare la domanda il richiedente deve:

- registrarsi (fase di registrazione) al fine del rilascio delle credenziali di accesso al Sistema Informativo (ciò non è richiesto per chi si è già registrato nel Sistema Informativo);

- provvedere all'inserimento delle informazioni richieste (fase di profilazione) sul predetto sito (ciò non è richiesto per chi ha già avuto modo, in precedenza, di fornire tali dati, salvo la necessità dei loro aggiornamento utilizzando le credenziali precedentemente assegnate);
- attendere la validazione prima di procedere alla presentazione della domanda; i tempi di validazione potranno richiedere, a seconda della modalità di registrazione e profilazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative.

La registrazione e la profilazione possono avvenire sin dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno del Sistema Informativo è a esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente.

Unitamente alla compilazione on line della domanda per l'accesso al contributo (v. Allegato 1A), il soggetto richiedente dovrà allegare la seguente documentazione caricandola elettronicamente sul Sistema Informativo (SiAge):

- copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, in essere. Tale copia deve essere presentata da parte del richiedente che è già intestatario di un contratto di locazione; nel caso in cui il richiedente non abbia ancora provveduto al perfezionamento del contratto, dovrà comunque allegarlo in SiAge entro 6 mesi dalla presentazione della domanda;
- nel caso di genitore con procedimento di separazione giudiziale non perfezionato copia del 1° verbale di udienza del Giudice;
- nel caso di genitore che autocertifica nella domanda lo stato di precarietà, l'ATS valuta la possibilità di definire un progetto personalizzato di accompagnamento per il reinserimento sociale (v. Allegato 1B) . Tale progetto, predisposto a cura degli operatori territoriali (es. Asst, Comuni, Enti ospitanti ecc.), dovrà essere allegato in SiAge entro 6 mesi dalla presentazione della domanda.

Non si riterranno ammissibili le domande che perverranno prive dei requisiti e/o con documentazione difforme o non completa.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/214, cosiddetto regolamento "eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma Elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica avanzata. E' ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purchè generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software

gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Il richiedente nella compilazione della domanda dovrà indicare la propria casella di posta elettronica e successivamente consultare periodicamente lo stato di avanzamento a sistema della propria domanda on line e procedere come indicato nel Manuale.

I richiedenti possono presentare la domanda anche firmata in originale cartaceo e allegare il file on line, dopo aver effettuato la scansione.

Imposta di bollo

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'art. 8 del DPR 642/1972 "Disciplina dell'imposta di bollo".

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

La procedura è di tipo valutativo a sportello da parte delle ATS sulla base dei requisiti previsti per i destinatari di cui al paragrafo A.4, fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il **30 giugno 2019**.

C.3 Istruttoria

Le domande presentate in SiAge dai destinatari di cui al paragrafo A.4, sono assegnate alle ATS dalla piattaforma informatica in base alla residenza anagrafica dei destinatari stessi.

Le ATS attuano la presente misura attraverso:

- la verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al beneficio dei destinatari e la completezza dei documenti allegati a corredo della domanda. **Nel caso in cui il genitore autocertifichi di essere rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE** che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda.
- la validazione delle domande con identificazione dell'ammontare del contributo concesso (a seconda che si tratti di canone di locazione calmierato/concordato o a prezzo di mercato);
- la valutazione delle situazioni in cui è necessario prevedere il progetto personalizzato di accompagnamento per il reinserimento sociale (v. Allegato 1B).

In questi casi le ATS pertanto:

- ✓ segnalano all'Ente che ha in carico la situazione ovvero al Comune dove la persona ha la residenza o la dimora provvisoria, la necessità di definire un progetto personalizzato per garantire l'accesso completo alla misura.
- ✓ validano il progetto personalizzato predisposto dagli operatori territoriali (es. Asst, Comuni, Enti ospitanti ecc.);
- ✓ stabiliscono l'ammontare e la durata del contributo economico.

C.3a Modalità e tempi del processo

Dalla presentazione della domanda e dei relativi allegati in SiAge da parte dei destinatari possono intercorrere fino a 6 mesi prima che venga approvato l'accesso definitivo al beneficio (durata massima per allegare il contratto regolarmente registrato e, se del caso, l'ISEE e il progetto personalizzato).

Pertanto il procedimento di valutazione ed ammissione da parte delle ATS si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa prevista dal presente atto (v. paragrafo C.1 e A.4).

Nel caso di presentazione di domande contestuali in termini di data e di orario di protocollo, l'ATS prende in carico prioritariamente o la domanda del genitore in condizione di grave marginalità ovvero la domanda del genitore con un maggior numero di figli.

E' responsabilità delle ATS comunicare ai destinatari gli esiti finali del procedimento.

C.3b Verifica di ammissibilità delle domande

L'ATS deve verificare l'ammissibilità delle domande mediante:

- il rispetto dei termini di presentazione,
- la completezza e la regolarità di presentazione della documentazione

così come previsto dal presente atto ai precedenti paragrafi A.4 "Soggetti destinatari", C.1 "Presentazione delle domande", C.3 "Istruttoria" e C.3a "Modalità e tempi del processo".

C.3.d Integrazione documentale

L'ATS può richiedere al destinatario l'integrazione della documentazione relativa alla domanda presentata attraverso la piattaforma SiAge.

Il richiedente integra la documentazione in SiAge nel caso di stipula successiva alla presentazione della domanda del contratto di locazione regolarmente registrato, di ISEE perfezionato successivamente alla domanda stessa¹ e/o nel caso di definizione del progetto personalizzato. Tali documenti devono essere comunque allegati **entro 6 mesi dalla presentazione della domanda**.

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Le ATS, dopo aver valutato l'ammissibilità delle domande, stabiliranno il contributo da assegnare ai singoli richiedenti sulla base della tipologia ed entità dell'agevolazione spettante.

Successivamente l'ATS provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria ai richiedenti tramite il sistema informativo SiAge.

C.4 Modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione

C.4a Adempimenti post concessione

Ai fini della liquidazione del contributo, che verrà erogato dalle ATS in due o tre tranche di finanziamento sulla base della tipologia ed entità dell'agevolazione

¹ Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro sei mesi successivi alla presentazione della domanda.

spettante, i richiedenti devono presentare la documentazione comprovante il corretto utilizzo del beneficio concesso.

C.4b Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Il contributo è riconosciuto per 1 o 2 annualità ed in caso di contratto inferiore all'anno lo stesso è calcolato proporzionalmente alla durata del contratto.

Il contributo viene erogato al richiedente dall'ATS con le seguenti modalità, a seconda della tipologia dell'agevolazione spettante:

- una quota pari al 50% dell'ammontare concesso per il canone di locazione entro 30 giorni dall'approvazione della domanda con documentazione completa ²;
- la rimanente quota a saldo, a seguito di autocertificazione della permanenza nell'abitazione indicata dal contratto regolarmente registrato, entro l'anno di durata del beneficio.

Nel caso di genitori in condizione di grave marginalità:

- la quota del 50% corrisponde all'ammontare concesso per il canone di locazione relativo alla prima annualità sommato al contributo concesso per la realizzazione del progetto durante il primo anno. L'importo complessivo viene liquidato dalla ATS entro 30 giorni dall'approvazione della domanda con documentazione completa ³;
- la rimanente quota a saldo, a seguito di autocertificazione della permanenza nell'abitazione indicata dal contratto nonché di valutazione da parte degli Enti territoriali competenti dell'esito del progetto, viene liquidata dall'ATS entro il secondo anno di durata del beneficio.

C.4c Caratteristiche della fase di rendicontazione

A seguito della conclusione della misura le ATS devono inviare la relazione nella quale vengono evidenziati :

- il numero complessivo di domande presentate
- il numero complessivo di interventi effettuati, evidenziando le caratteristiche di genere dei destinatari
- il numero delle esclusioni con indicazione delle relative motivazioni
- sintesi valutativa della misura in ogni territorio

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

Le ATS sono tenute a rispettare le prescrizioni contenute nell'Avviso, in particolare al paragrafo C3 "Istruttoria" .

In tutte le eventuali forme di pubblicizzazione della misura (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate, inserimento nel sito web, ecc.) le ATS devono dichiarare che essa è realizzata con risorse di Regione Lombardia.

² Per domanda con documentazione completa si intende quanto previsto ai paragrafi A4, C1 e C3a

³ Per domanda con documentazione completa si intende quanto previsto ai paragrafi A4, C1 e C3a

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

Nel caso in cui il genitore comunica all'ATS di recedere dal contratto di locazione in essere, l'ATS dovrà procedere a recuperare quanto non dovuto. Il contributo è riconosciuto per il periodo intercorrente dalla data di presentazione della domanda completa della relativa documentazione alla data di presentazione della rinuncia.

D.3 Monitoraggio dei risultati

Al fini di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura le ATS provvedono a monitorare gli interventi attraverso l'analisi dei seguenti indicatori:

- n. interventi attivati suddivisi per genere sul totale di domande presentate;
- n. figli naturali sul totale numero figli presenti nelle domande accolte;
- n. figli adottati sul totale numero figli presenti nelle domande accolte;
- n. interventi attivati a favore di genitori con grave marginalità suddivisi per genere sul totale degli interventi finanziati;
- n. contratti di locazione a prezzo di canone calmierato/concordato;
- n. contratti di locazione a prezzo di mercato.

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.4 Responsabile del procedimento

La responsabilità del procedimento è in capo alle ATS. I riferimenti dei referenti delle ATS sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sui siti delle stesse ATS.

D.5 Trattamento dati personali

In attuazione del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati personali n° 679/2016, si rimanda all'Informativa di cui all'Allegato 1D.

D.6 Pubblicazione, informazione e contatti

Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it sezione bandi e sulle pagine web delle ATS. I riferimenti dei referenti delle ATS sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sui siti delle stesse ATS.

Per rendere più agevole la partecipazione all'Avviso da parte dei cittadini, imprese ed Enti locali, in attuazione della legge regionale 1/02/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa di seguito riportata:

SCHEDA INFORMATIVA TIPO *

TITOLO	<i>Approvazione dell'Avviso pubblico per l'implementazione degli interventi di sostegno abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014.</i>
DI COSA SI TRATTA	<i>Con la DGR X/7545 del 18/12/2017, nel confermare l'importanza della realizzazione di interventi di sostegno abitativo a favore di coniugi separati o divorziati, in particolare con figli minori di cui alla l.r. 18/2014 (di seguito genitori separati o divorziati), si è provveduto all'adeguamento di quanto già attivato a partire dal 2013, implementando i requisiti per l'accesso alla misura. La presente misura, pertanto, è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati attraverso l'erogazione di contributi economici per l'abbattimento del canone annuo di locazione in immobili adibiti a propria abitazione.</i>
TIPOLOGIA	<i>Nel caso di contratto di locazione, regolarmente registrato, a prezzo di mercato il contributo massimo è di € 3.000,00; nel caso di contratto a prezzo calmierato o concordato, regolarmente registrato, il contributo massimo è di € 2.000,00. In caso di genitori separati o divorziati che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale e che risultino ospitati presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie, il contributo di abbattimento del canone di locazione è riconosciuto per un biennio, a cui può essere aggiunto, a seguito della definizione del progetto personalizzato e del patto di corresponsabilità, un contributo annuo fino a € 1.000,00 al fine di superare lo stato di difficoltà.</i>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<i>I destinatari dell'intervento sono persone che soddisfano i seguenti requisiti:</i> <i>a) sono genitori separati o divorziati nonché genitori che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale in corso di perfezionamento;</i> <i>b) hanno figli nati o adottati nel corso del matrimonio;</i> <i>c) sono residenti in Lombardia da 5 anni;</i> <i>d) hanno un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 20.000,00. Nel caso in cui il genitore sia rientrato nel nucleo familiare di origine si deroga alla verifica contestuale del requisito dell'ISEE che dovrà essere perfezionato entro i sei mesi successivi alla presentazione della domanda. Tutti gli altri requisiti devono essere soddisfatti;</i>

	e) <i>non hanno avuto sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale;</i> f) <i>sono intestatari di un contratto di locazione da perfezionarsi, se non già in possesso, entro sei mesi dalla presentazione della domanda. E' assimilabile al contratto di locazione il contratto di godimento di cooperativa a proprietà indivisa;</i> g) <i>possono essere anche assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER o dei Comuni purchè in possesso di contratto con canone a prezzo di mercato. Non possono invece accedere quei genitori che sono assegnatari dei citati alloggi ma con canone calmierato e concordato ovvero i beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole.</i> <i>I genitori separati o divorziati che si trovano a vivere una condizione di grave marginalità sociale e che risultano ospiti presso strutture di accoglienza o che vivono in condizioni precarie possono chiedere, in aggiunta al beneficio per il canone di locazione, anche la definizione di un progetto personalizzato di accompagnamento che favorisca il loro reinserimento sociale.</i>
RISORSE DISPONIBILI	€ 4.600.000,00 di cui € 1.800.000,00 sul bilancio regionale 2017 e € 2.800.000,00 già nelle disponibilità delle ATS in base alla DGR 5938/2016.
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	E' ammissibile il contributo per l'abbattimento del canone di locazione come di seguito determinato: - 30% del canone di locazione annuo in caso di canone calmierato/concordato per un importo non superiore a € 2.000,00; - 30% del canone di locazione annuo in caso di canone a prezzo di mercato per un importo non superiore a € 3.000,00; - contributo economico aggiuntivo annuo fino a € 1.000,00 a seguito di progettazione individualizzata per genitori che si trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale.
DATA DI APERTURA	5 giugno 2018
DATA DI CHIUSURA	30 giugno 2019
COME PARTECIPARE	La domanda dovrà essere presentata da parte del genitore su specifica piattaforma informatica on line. Le domande sono assegnate alle ATS in base alla residenza anagrafica del richiedente. Alla verifica di soddisfacimento dei requisiti di ammissione, il procedimento è concluso entro 30 giorni dalla presentazione di tutti i documenti richiesti.
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a sportello sino ad esaurimento delle risorse.
INFORMAZIONI E CONTATTI	Il presente avviso è pubblicato sulle pagine web di Regione Lombardia all'indirizzo www.regione.lombardia.it sezione bandi e sulle pagine web delle ATS. I riferimenti dei referenti delle ATS sono pubblicati sul sito di Regione Lombardia e sui siti delle stesse ATS.

- (*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.7 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta, secondo il modello "Richiesta di accesso agli atti" all'Allegato 1C al decreto di approvazione del presente Avviso, via PEC a:

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano

PEC redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate.

Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito. Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.8 Allegati/Informative e Istruzioni

- Allegato 1A) Domanda per l'accesso al contributo - Fac-simile da compilare attraverso SiAge
- Allegato 1B) Scheda progetto personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale
- Allegato 1C) Modulo per l'accesso agli atti
- Allegato 1D) Informativa sul trattamento dei dati personali